

11 APR 2018

Sentenza n. 11/2018 pubbl. il 11/01/2018

Prot. n. 1859

RG n. 575/2015

N. R.G. 575/2015  
Cat. 1 Cl. 4 Fasc. 1



**TRIBUNALE DI FERMO**

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 575/2015

tra

**PAOLA MARINANGELI**

ATTORE/I

e

**COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO**

CONVENUTO/I

Oggi **11 gennaio 2018** ad ore 13.31 innanzi al Giudice dott. Sara Marzialetti, sono comparsi:

Per PAOLA MARINANGELI l'avv. Daniele Stacchetti in sostituzione dell'Avv. Di CIOMMO, il quale si riporta all'atto d'appello ed alle note conclusive.

Per COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO, già costituito con comparsa depositata il settembre 2016, nessuno compare.

Il Giudice

verificato che, a seguito dell'ordinanza emessa in data 30.11.2017, è stato acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Sara Marzialetti

pagina 1 di 4







**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di FERMO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Marzialetti ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. r.g. 575/2015 su ricorso di:

**PAOLA MARINANGELI** (C.F. MRNPLA74R41H501X), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Di Ciommo e dell'avv. Principia Tummolo, in virtu' di mandato in calce al ricorso in appello;

**Appellante**

**contro**

**COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'arch. Aldo Pasqualini, funzionario in servizio presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano, giusta delega sindacale prot. n. 4344/2016.

**Appellato**

**CONCLUSIONI**

Parte appellante ho concluso come da ricorso in appello.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso innanzi a questo Tribunale Paola Marinangeli proponeva appello avverso la sentenza al Giudice di Pace di Montegiorgio n. 37/2013, pubblicata il 2/9/2014, che aveva rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso il verbale di accertamento n. 395/2012, notificato in data 24 dicembre 2012 dal Comune di Santa Vittoria in Matenano, con cui le si contestava la violazione dell'art. 142 co. 1 e 9, C.d.S., per avere, in data 17 ottobre 2012 - mentre si trovava alla guida dell'autoveicolo Fiat targato E G222XE in Santa Vittoria Matenano, sul Viale Europa, all'altezza del numero civico 25, in direzione Comunanza, in cui vige il limite di 50 km/h - superato "il limite imposto di Km/h 51" poiché procedeva alla velocità di 101 km/h.

Evidenziando che dal verbale si evinceva che la violazione contestata era stata rilevata attraverso l'utilizzo di apposite apparecchiature di rilevamento collocate sui bordi della strada, id est dei c.d. "dissuasori" di velocità (nella specie, Velomatic 512 posizionato all'interno di una colonnina arancione situata ai margini della S.P. 238), impugnava specificamente la sentenza : 1) nella parte in cui affermava che, nelle circostanze di cui al verbale impugnato, lo strumento di rilevazione della velocità utilizzato dalla polizia municipale del Comune di Santa Vittoria in Matenano era "... postazione mobile", omettendo di valutare la legittimità dell'accertamento della velocità attraverso l'utilizzo delle colonnine arancioni "fisse" situate ai margini delle strade, anche alla luce dei chiarimenti resi sul punto dal Ministero dei Trasporti, laddove aveva affermato che i dissuasori arancioni "non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie" previste dal vigente Codice della Strada né possono essere considerati come "componenti della

pagina 2 di 4



'201  
'201

segnaletica stradale”, essendo considerati regolari soltanto nel caso in cui al loro interno siano installate delle telecamere o strumenti di misurazione elettronica della velocità, e che in ogni caso, sia conformandosi all’interpretazione del giudice di prime cure, che aveva qualificato come mobile la postazione, sia che si fosse ritenuta la postazione come fissa, il verbale impugnato era illegittimo (in quest’ultimo caso, sia per la mancanza delle autorizzazioni prefettizie, sia con riguardo alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 5888 del 22 Ottobre 2012 ove si legge che “*dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 168/2002 e successive modifiche, se non su strade urbane di scorrimento, come definite dall’art. 2, comma 3, lett. D) del C.d.S. e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, comma 2, del Decreto Legge n. 121/2002*”); 2) laddove, essendo stata qualificata la postazione come mobile, non era stato annullato il verbale pur non avendo il Comune fornito la prova : a) della taratura dello strumento elettronico utilizzato; b) della presenza dei verbalizzanti sul posto; c) della installazione di una corretta segnaletica che avvisasse sullo svolgimento delle operazioni di rilevamento della velocità); 3) nella parte in cui affermava che il Velomatic 512, nelle circostanze di cui al verbale impugnato, sarebbe stato “*pacificamente collocato nel centro urbano*”, laddove, come si evinceva dalle convenzioni prodotte, il Comune di Santa Vittoria in Matenano aveva invece installato due “*dissuasori*” di velocità ai margini della S.P. 238, nel tratto che attraversa il territorio comunale e distante alcuni chilometri dal “*centro urbano*” del paese, di tal chè il verbale di accertamento opposto, in base alla documentazione già prodotta dalle parti in primo grado, risultava redatto in strada posta al di fuori del territorio di competenza del Comune di Santa Vittoria in Matenano, in violazione dell’art. 12/1, lett. E, del C.d.S. e della legge 7/3/1986, n. 65 art. 5, lettera B, secondo cui l’attribuzione ai Corpi di Polizia Municipale resta circoscritta all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza; 3) nella parte in cui era stato affermato che nella circostanza il Velomatic era stato “*direttamente gestito dall’organo di polizia*”, asserzione rimasta priva di riscontro, per non avere il Comune provato che il giorno del rilevamento il congegno elettronico fosse sotto il controllo diretto dell’agente accertatore, essendosi limitato a sostenere che era impossibile non vedere l’unico vigile urbano presente, di tal chè, essendo stato il rilevamento effettuato da un unico agente di Polizia Municipale, la stessa organizzazione del servizio escludeva che potesse nella specie farsi applicazione del principio della contestazione immediata; 4) nella parte in cui la sentenza aveva compensato le spese di lite.

Costitutosi, il Comune di Santa Vittoria in Matenano, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, contestava i motivi di appello.

Ribadita la natura mobile della postazione costituita da apparecchiatura Velomatic 512, a mezzo della quale era stato effettuato il rilevamento della velocità, natura affermata dal giudice di prime cure, eccepiva l’infondatezza dei motivi di gravame rilevando: 1) che la previsione dell’obbligatoria necessità di verifica periodica, in relazione alla taratura degli strumenti utilizzati per la rilevazione della velocità, conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d. lgs. 285/1992 in forza della sentenza della Corte Cost. n. 113/2015, non incideva sulla legittimità dell’accertamento di cui si discuteva nella specie, perché avvenuto in epoca antecedente alla detta declaratoria; 2) che, come emergeva dal verbale di accertamento, la contestazione immediata non era stata effettuata ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lett. e) del d. lgs. 285/1992, “*in quanto l’accertamento della violazione è stato effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dalla Polizia stradale e nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato*”; 3) che era presente idonea segnaletica per la segnalazione del rilevamento elettronico della velocità, costituita da apposita cartellonistica installata a distanza di metri 400 dalla postazione di rilevazione.

L’appello è fondato.

E’ vero che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo o rilevamento, nelle ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata; tuttavia nel caso in esame, posto





che, come evidenziato dallo stesso Comune di Santa Vittoria in Matenano nelle proprie difese del giudizio di primo grado (pag. 2 della memoria di costituzione), il tratto di percorrenza, controllato dall'apparecchiatura, è un "percorso rettilineo", gli organi di Polizia stradale, nella specie rappresentati da un solo vigile urbano presente, avrebbero dovuto posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l'autovettura di cui si era rilevato l'eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.

Essendo ciò possibile (a meno di voler sostenere che un unico vigile urbano non avrebbe potuto procedere in tal senso, il che significherebbe per il Comune – che nelle richiamate difese di prime cure ha affermato che l'apparecchiatura è "costantemente presidiata" da un solo vigile, - ammettere che il detto servizio è organizzato in modo da eludere in via generale il principio della contestazione immediata), il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l'accertamento di cui si discute era stato effettuato mediante apparecchio di rilevamento della velocità, perché avrebbe dovuto specificare la ragione per la quale non era stato possibile la contestazione immediata: la precisazione fatta nel verbale impugnato che la contestazione immediata non era stata possibile "...poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari" (cfr. verbale) risulta infatti una mera clausola di stile, non recando in buona sostanza alcun concreto riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata, per contro avendo ammesso il Comune, nelle dette difese, come il tratto fosse un rettilineo.

Assorbiti gli altri motivi di impugnazione, in accoglimento del proposto appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità del verbale di accertamento n. 395/2012.

Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e sono liquidate come specificato in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 37/2013 emessa dal Giudice di Pace di Montegiorgio, dichiara la nullità del verbale di accertamento n. 395/2012 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Santa Vittoria in Matenano;
- condanna il Comune di Santa Vittoria Matenano a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 180,00 per compenso ed € 45,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario in misura del 15% del compenso, IVA e CAP, e, quanto al presente grado, in € 354,00,00 per compenso ed € 91,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario in misura del 15% del compenso, IVA e CAP come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Fermo, 11 gennaio 2018

Il Giudice  
dott. Sara Marzialetti



TRIBUNALE DI FERMO

E' copia autentica di un originale depositato  
in data 11-1-2018 estratto dai servizi informatici  
di cancelleria.

Si rilascia all'Avv. PAOLA MARINANGELI  
nell'interesse di PROPRIO  
per esecuzione forzata prima della registrazione

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -  
COMANDIAMO a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il  
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi  
quando ne siano legalmente richiesti.

Fermo li 12 MAR. 2018 IL CANCELLIERE  
Il Funzionario Giudiziario  
A. Carconi



.MARCHE PER € 1348

SONO SULL'ORIGINALE D'UFFICIO

TRIBUNALE DI FERMO

E' copia conforme all'originale

FERMO, LI 12 MAR. 2018  
Il Funzionario Giudiziario  
A. Carconi





## ATTO DI PRECETTO

PER

La sig.ra **Paola Marinangeli**, (C.F. MRN PLA74R41H501X) nata a Roma il 01.10.1974 e residente in Roma alla via Flavia n. 77, rapp.ta e difesa nel giudizio contraddistinto dal n. R.g. 575/2015 e conclusosi con sentenza n. 11/2018 del 11.01.2018, dall'avv. Domenico Di Ciommo (C.F. DCMDNC72M27A662E) - *il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo : [avvdomenico.diciommo@pec.giuffrè.it](mailto:avvdomenico.diciommo@pec.giuffrè.it) o al numero di fax 06.62204887* - e domiciliata presso il suo studio sito in Lavello alla via G. Murat n. 58

### PREMESSO

- che l'istante depositava presso il Tribunale Civile di Fermo - in funzione di Giudice di Appello - ricorso avverso la sentenza n. 37/2013 emessa dal Giudice di Pace di Montegiorgio e pubblicata in data 02.09.2014;
- che in data 11.01.2018, con sentenza n. 11/2018 il Tribunale adito accoglieva l'appello proposto dichiarando nullo il verbale [ n. 395/12] di accertamento impugnato;
- che con la suddetta pronuncia condannava il **Comune di Santa Vittoria in Matenano** alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado di giudizio in € 180,00 per compenso ed € 45,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario in misura del 15% del compenso, IVA e CAP, e, quanto al secondo grado, in € 354,00 per compenso ed € 91,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario in misura del 15% del compenso, IVA e CAP come per legge;
- che, pertanto, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 11/2018, munita di pedissequa formula esecutiva in data 12.03.2018 che si notifica unitamente al presente atto di precetto;
- che, ad oggi, nessun pagamento è stato eseguito dal Comune di Santa Vittoria in Matenano e che l'esponente intende agire esecutivamente per il recupero di tale somma;

Tutto ciò premesso la sig.ra **Paola Marinangeli**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

## INTIMA E FA PRECETTO

Al **Comune di Santa vittoria in Matenano**, in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Santa Vittoria in Matenano (FM) Corso Matteotti n. 13, di pagare in favore dell'istante, **entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni** dalla notifica del presente atto, con avvertimento che in difetto si procederà all'esecuzione forzata, le seguenti somme:

SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA	€ 534,00
SPESE GENERALI ( 15% sul compenso totale)	€ 80,10
CASSA AVVOCATI (4%)	€ 24,56
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>€ 638,66</b>
IVA 22 % su imponibile	€ 140,51
SPESE ESENTI ex art 15 DPR 633/72	€ 149,98
<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	<b>€ 929,15</b>
IMPORTO IVA versato direttamente dal Cliente all'Erario	€ 140,51
RITENUTA D'ACCONTO 20%	€ 122,82
<b>TOTALE NETTO A PAGARE</b>	<b>€ 665,82</b>

### Oltre SPESE DIRITTI ED ONORARI DI PRECETTO

COMPENSO TABELLARE	€ 135,00
SPESE GENERALI ( 15% sul compenso totale)	€ 20,25
CASSA AVVOCATI (4%)	€ 6,21
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>€ 161,46</b>
IVA 22 % su imponibile	€ 35,52

<b>TOTALE</b>	<b>€ 196,98</b>
A DEDURRE IVA	€ 35,52
A DEDURRE RITENUTA D'ACCONTO 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 31,05
<b>TOTALE AL NETTO DA PAGARE</b>	<b>€ 130,41</b>

**RIEPILOGO**

TOTALE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA	€ 665,82
TOTALE SPESE PRECETTO	€ 130,41
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 796,23</b>

E quindi complessivamente la somma di € 796,23 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, spese di registrazione, spese di notifica ed ogni altra successiva occorrenda.

Si avverte che in mancanza di pagamento del termine indicato, si procederà ad esecuzione forzata nei termini di legge: altresì, si avverte – ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Roma li, 04 Aprile 2018

Avv. Domenico Di Ciommo



## RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avvocato Domenico Di Ciommo, in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Melfi n. 1/2011, rilasciata in data 12.05.2011, ho notificato per conto della sig.ra **Paola Marinangeli**, il suesteso atto di precetto con la sentenza n. **11/2018** munita di formula esecutiva:

previa iscrizione al n. 85 del mio registro cronologico:

AI COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO, in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Santa Vittoria in Matenano (FM) Corso Matteotti n. 13 - cap 63854 ed ivi consegnandone a mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. **76597740715-8** Spedita dall'Ufficio postale di Roma 54 (RM) in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Domenico Di Ciommo



STUDIO LECALE  
**DI CIOMMO - MARINANGELI**  
 AVVOCATO Domenico Di Ciommo PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
 VIA MURATI n. 58 85024 - LAVELLO (PZ) - T. d. / Fax 0972.85553  
 VIA PANDOSIA n. 43 00183 - ROMA - Scala A int. 8  
 PRG. avvocato@lecale.it / pasc.giuffrè.it  
 Fax 06.62204887

**N. 85 del Registro Cronologico**

Firma dell'Avvocato notificante

*Domenico Marinangeli*

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addeba alla casa od al servizio di esso purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, incaricata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Racc. N.



**NOTIFICAZIONE DI ATTO GIUDIZIARIO**

ai sensi della Legge 21/11/94 n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine AVVOCATI n. 19854

N. 1 del 12/09/20183 ROMA 54 (RM)

1-PT044223



Poste italiane

05.04.2018 15.23  
 Euro 007.95



AL COMUNE di

SANTA VITTORIA in MATENANO in

persona del SINDACO p.t. CORSO MATTEOTTI n. 13

63854

SANTA VITTORIA  
 IN MATENANO (FR)

